

Anche lo stato di crisi sarà valutato ma solo per gli omessi versamenti

L'intreccio

La nuova ipotesi rileverà quando il debito residuo non è di importo ingente

Con l'approvazione definitiva del decreto sulle sanzioni i nuovi indici sulla particolare tenuità del fatto per i reati tributari si applicheranno retroattivamente per espressa previsione normativa. In realtà ben difficilmente le nuove norme avrebbero potuto prevedere un'applicazione solo per il futuro, in quanto trattandosi di sanzioni penali l'esclusione del favor rei sarebbe stata censurabile. Così gli indici espressamente previsti per i reati tributari si applicheranno sia ai procedimenti in corso, sia ai fatti commessi in precedenza e non ancora accertati.

Le regole generali contenute nell'articolo 131-bis del Codice penale (che non viene modificato) dopo la riforma Cartabia già consentivano di provare una richiesta di non punibilità in presenza di reati tributari caratterizzati da alcuni degli indici ora previsti ad hoc dalla bozza di riforma delle sanzioni. Si fa infatti già riferimento alla specifica modalità della condotta e all'esiguità del danno che, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, deve intendersi per i reati tributari il superamento di tale soglia per importi minimi.

La valutazione della condotta susseguente il reato genericamente prevista dall'articolo 131-bis citato, per gli illeciti penali tributari può certamente già identificarsi nel pa-

gamento del debito tributario (come in futuro verrà esplicitamente previsto). Da segnalare invece la rilevanza della futura ulteriore previsione della rateazione in corso e della conseguente rilevanza del debito residuo.

L'ultimo indice che verrà in futuro valutato dal giudice in presenza di reati tributari è rappresentato dalla situazione di crisi (secondo la definizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a, del Dlgs 14/2019).

Si ritiene che tale situazione di crisi possa essere positivamente valutata dal giudice (da sola o congiuntamente all'altro indice dello scostamento minimo rispetto alla soglia di punibilità) senza la ricorrenza anche del pagamento del debito tributario, solo in ipotesi di delitti di omesso versamento e di indebite compensazioni e non anche di altri illeciti. Mal si comprenderebbe infatti perché lo stato di crisi possa avere una rilevanza (quasi scusante) di altre condotte illecite quali ad esempio l'utilizzazione o l'emissione di false fatture (ancorché di minimo importo) o l'omessa o infedele dichiarazione.

Considerando che il pagamento del debito tributario, se eseguito entro certi termini, consente già la non punibilità (e non per particolare tenuità del fatto) per i delitti di omessi versamento e di indebita compensazione è verosimile che lo stato di crisi – previsto dalla nuova norma – per queste fattispecie, possa risultare rilevante principalmente nelle ipotesi in cui i pagamenti dovuti non siano stati ultimati e il debito residuo non sia rilevante.